

FOGLIO INFORMATIVO

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

La legge federale sugli assegni familiari a confronto con il disciplinamento attuale

Ad eccezione dell'ordinamento in vigore per l'agricoltura, gli assegni familiari sono attualmente disciplinati a livello cantonale. Importi, tipi e condizioni di diritto variano quindi da Cantone a Cantone. La nuova legge sugli assegni familiari (LAFam) armonizza i disciplinamenti cantonali senza modificarne la struttura organizzativa.

Assegni per i figli

Attualmente l'importo mensile più basso versato per ogni figlio è di 160 franchi, quello più alto di 344.

Prevedendo un importo minimo di 200 franchi al mese per figlio e lasciando ai Cantoni la libertà di erogarne di superiori, **la nuova legge** riduce le differenze esistenti.

Assegni per giovani in formazione

Attualmente 12 Cantoni versano a giovani in formazione assegni d'importo superiore a quello degli assegni per i figli. Negli altri Cantoni durante la formazione continuano ad essere versati gli assegni per i figli. Gli assegni corrisposti durante la formazione variano dai 170 ai 344 franchi al mese per figlio.

La nuova legge introduce un assegno di formazione di almeno 200 franchi al mese per figlio versato dal sedicesimo al venticinquesimo anno d'età. Anche in questo caso, i Cantoni possono prevedere importi superiori. Anche in questo caso, la LAFam riduce le differenze esistenti.

Assegni di nascita e di adozione

Gli assegni di nascita sono previsti **attualmente** in 10 Cantoni, cinque dei quali li versano anche in caso di adozione.

La LAFam non prescrive assegni di nascita obbligatori, ma definisce condizioni di diritto unitarie per i Cantoni che intendono (continuare a) prevederle.

Lavoro a tempo parziale

Attualmente, chi lavora a tempo parziale ha generalmente diritto soltanto a frazioni di assegno. Tuttavia, per i genitori soli alcune leggi cantonali prevedono l'assegno intero già a partire da un certo grado d'occupazione.

Con la nuova legge saranno concessi assegni interi anche in caso di lavoro a tempo parziale, a condizione che il salario annuale superi i 6450 franchi.

Persone senza attività lucrativa

Attualmente soltanto cinque Cantoni concedono assegni familiari a chi non esercita un'attività lucrativa.

Con la nuova legge le persone senza attività lucrativa con un reddito basso (inferiore a 38 700 franchi l'anno, costituito p. es. da rendite o borse di studio) avranno diritto ad assegni familiari in tutti i Cantoni, a condizione che non beneficino di prestazioni complementari all'AVS/AI. Gli assegni saranno finanziati dai Cantoni.

Indipendenti

Attualmente gli indipendenti hanno diritto ad assegni familiari in 10 Cantoni.

La LAFam non introduce un obbligo generale, ma i Cantoni sono liberi di (continuare a) prevederne.

Concorso di diritti

Vi è concorso di diritti, quando più persone hanno diritto ad assegni familiari per lo stesso figlio (p. es. quando entrambi i genitori sono salariati).

Nei casi in cui sono coinvolti più Cantoni, l'eterogeneità dei disciplinamenti cantonali **attualmente** in vigore, cui si aggiungono le norme che prevedono un diritto soltanto parziale per chi non lavora a tempo pieno, rende spesso impossibile il versamento di assegni familiari interi.

La **LAFam** prevede un disciplinamento uniforme del concorso di diritti ed una disposizione sul versamento della differenza: se il primo e il secondo beneficiario sono soggetti alla legislazione di due Cantoni diversi e l'importo minimo previsto per gli assegni familiari dal Cantone del secondo beneficiario è superiore all'importo minimo previsto dal Cantone del primo, il secondo beneficiario ha diritto alla differenza.

Obbligo di affiliazione ad una cassa di compensazione per gli assegni familiari

Attualmente in diversi Cantoni i datori di lavoro possono essere esentati dall'obbligo di affidarsi ad una cassa di compensazione per gli assegni familiari (p. es. se sono soggetti ad un contratto di lavoro collettivo). In questo caso non sono tenuti a versare contributi sulla somma dei salari, ma sono direttamente responsabili degli assegni familiari dei propri dipendenti, che pagano „di tasca propria“. Di fatto, queste esenzioni infrangono il principio di solidarietà e possono indurre ad assumere di preferenza lavoratori senza figli.

Con **la nuova legge** l'esenzione non sarà più possibile: per tutti i datori di lavoro, incluse la Confederazione e le amministrazioni cantonali e comunali, il conteggio avverrà attraverso le casse di compensazione per gli assegni familiari.

Assegni familiari nell'agricoltura

Attualmente per i lavoratori agricoli ed i piccoli contadini il diritto agli assegni familiari è retto dalla legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF). Per i piccoli contadini è fissato un limite di reddito (30 000 fr. più 5000 fr. per figlio). Nelle regioni di pianura gli assegni ammontano a 175 franchi al mese per i primi due figli, a 180 a partire dal terzo figlio. Nelle regioni di montagna sono di 20 franchi più elevati.

La LAFam non abroga la LAF, ma ne adegua gli assegni conformemente ai propri importi minimi (200 fr. al mese per gli assegni per i figli, 250 per gli assegni di formazione). Come finora, nelle regioni di montagna gli assegni saranno di 20 franchi più elevati.

Informazioni

- Marc Stampfli, caposettore, UFAS, tel. 031 322 90 79, e-mail: familienfragen@bsv.admin.ch
- Maia Jaggi, UFAS, tel. 031 322 91 83, e-mail: familienfragen@bsv.admin.ch

Per maggiori informazioni

- <http://www.ufas.admin.ch>